



Decreto Dirigenziale n. 343 del 13/12/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N. 854/2004 DEL 29 APRILE 2004 - ALLEGATO II -
RICLASSIFICAZIONE DELLA ZONA DI PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI SITO NEL
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - LOCALITA' MOLO FORANEO NELLA
QUALE E' UBICATO LO SPECCHIO D'ACQUA IN CONCESSIONE ALLA DITTA S. CIRO
SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO - ZONA CLASSE B

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004, e succ. modifiche, stabilisce norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
- la Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004, e succ. modifiche, stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004, e succ. modifiche, stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento CE n. 2073 del 15 novembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la determinazione di escherichia coli e di salmonella;
- il Regolamento CE n. 2074 del 5 dicembre 2005, e succ. modifiche, definisce le metodiche di analisi per la ricerca delle biotossine marine;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 reca norme in materia ambientale;
- il Regolamento CE 1831 del 18 dicembre 2003 e succ. modifiche, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari;
- con delibera n. 229 del 31 maggio 2011 la Giunta Regionale della Campania ha recepito l'intesa del 8 luglio 2010 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi"*;
- con delibera n. 617 del 2 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015 – 2018 sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità vegetale, che include il Piano di monitoraggio nelle zone di produzione e nelle zone di stabulazione dei molluschi bivalvi, con le istruzioni operative da adottare in fase di classificazione e riclassificazione degli specchi d'acqua;
- con decreto dirigenziale n. 9 del 24/02/2011 del Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti ed Opere Marittime sono stati individuati i punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;
- con decreti dirigenziali n. 26, 27, 28 e 29 del 12/3/2013 e n. 45 del 26/4/2013 è stata classificata la zona di produzione di molluschi bivalvi vivi sita nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), località Molo Foraneo, in concessione a più ditte;
- che in Banca Dati Nazionale (BDN) il predetto specchio d'acqua è identificato con Codice Univoco Nazionale (CUN) n. 1500041;

CONSIDERATO che

- le linee guida regionali sulla molluschicoltura prevedono che, trascorsi tre anni dalla classificazione, è necessario procedere alla riclassificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi, sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio periodico svolto dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. e dei fattori presi in considerazione per l'elaborazione della relazione di *"sorveglianza sanitaria"* effettuata ai sensi del Regolamento CE n. 854/2004, allegato II, Capo II, punto A/6, comprensivi delle notizie aggiornate sulle fonti di contaminazione prossime all'area;

TENUTO CONTO che

- lo specchio d'acqua in concessione alla ditta "S. Ciro Società Cooperativa di lavoro" è parte di una zona di produzione più ampia, di complessivi mq. 144.725,6 e delimitata dalle coordinate geografiche di seguito riportate:

Vertice	Latitudine Nord	Longitudine Est
1	40°41'949	14°28'257
2	40°41' 857	14°27'149
3	40°41' 850	14°28'139
4	40°41' 723	14°27'844
5	40°41' 643	14°28'001
6	40°41' 785	14°28'247
7	40°41' 907	14°28'251

VISTE

- l'istanza inoltrata dal sig. Buonocore Vincenzo, legale rappresentante del "S. *Ciro Società Cooperativa di lavoro*" tesa ad ottenere la riclassificazione dello specchio d'acqua antistante il Comune di Castellammare di Stabia (NA), località Molo Foraneo, già classificato con decreti dirigenziali n. 26, 27, 28 e 29 del 12/3/2013 e n. 45 del 26/4/2013;
- la concessione n. 93 rilasciata in data 3/12/2013 dall'Autorità Portuale di Napoli a favore della ditta "S. *Ciro Società Cooperativa di lavoro*" per l'occupazione dello specchio d'acqua di mq. 49.845,78 (quarantanovemilaottocentoquarantacinque/78) in località Molo Foraneo, riferita all'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertice	Latitudine Nord	Longitudine Est
6	40°41,810	14°28,040
7	40°41,753	14°27,912
12	40°41,673	14°28,068
13	40°41,730	14°28,196

- la licenza di subingresso n. 29/2015 nella licenza di concessione n. 94/2013, rilasciata in data 10/2/2015 dall'Autorità Portuale di Napoli, a favore della ditta "S. *Ciro Società Cooperativa di lavoro*" per l'occupazione dello specchio d'acqua di mq. 23.496,27 (ventitremilaquattrocentonovantasei/27) in località Molo Foraneo, riferita all'area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertice	Latitudine Nord	Longitudine Est
08	40°41' 750	14°27' 905
09	40°41' 723	14°27' 844
10	40°41' 643	14°28' 001
11	40°41' 670	14°28' 061

- la nota n. 827532/2016 del 27/4/2016 con la quale il Dipartimento Provinciale di Napoli dell'A.R.P.A.C. ha fornito comunicazione aggiornata sulle fonti di contaminazione prossime allo specchio d'acqua in questione;

PRESO ATTO

- della nota n. 278 del 4/5/2016, con la quale l'A.S.L. Napoli 3 Sud, integrata dalla comunicazione del 14/11/2016, esaminata la documentazione propedeutica alla riclassificazione, effettuati i dovuti accertamenti e valutati gli esiti delle analisi sui campioni di mitili (*mytilus galloprovincialis*) prelevati, in applicazione del monitoraggio periodico, nella zona di produzione nella quale è ubicato lo specchio d'acqua in concessione alla ditta "S. *Ciro Società Cooperativa di lavoro*", ha trasmesso la relazione di "sorveglianza sanitaria" effettuata ai sensi del Regolamento CE n.

854/2004, allegato II, Capo II, punto A/6, comprensiva del proprio parere sulla riclassificazione dell'intera zona di produzione per l'assegnazione della "**classe B**";

- che l'A.S.L. Napoli 3 Sud ha comunicato che i molluschi raccolti nella zona di produzione sbarcano sulla banchina del molo di ponente del Porto di Castellammare di Stabia;

CONSIDERATO che

- le aree in concessione alla ditta "*S. Ciro Società Cooperativa di lavoro*" sono parte di uno specchio d'acqua più esteso e soggetto alla medesima valutazione del rischio in relazione alla presenza di agenti patogeni e contaminanti che potrebbero condizionare la sicurezza dei molluschi prodotti;

RITENUTO OPPORTUNO

- riclassificare la zona di produzione di molluschi bivalvi sita nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), località Molo Foraneo;
- prendere atto che parte dello specchio d'acqua è dato in concessione, ai fini della produzione di molluschi bivalvi, alla ditta "*S. Ciro Società Cooperativa di lavoro*";
- prevedere i medesimi vincoli sanitari per l'intera zona di produzione qualora dovessero essere evidenziati rischi anche in una sola parte dello specchio d'acqua;
- che la citata ditta "*S. Ciro Società Cooperativa di lavoro*" fornisca mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L. Napoli 3 Sud;

VISTO

- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- l'art.6, comma 1, del citato Regolamento;
- la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.7.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 9.8.2012;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10;

D E C R E T A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

- di riclassificare **Zona di Classe B** per la produzione di mitili (*mytilus galloprovincialis*) la zona di produzione, Codice Univoco Nazionale (CUN) n. 1500041, sita nel Comune di **Castellammare di Stabia (NA)**, località **Molo Foraneo**, di complessivi mq. 144.725,6, delimitata dalle coordinate geografiche di seguito riportate

Vertice	Latitudine Nord	Longitudine Est
1	40°41'949	14°28'257
2	40°41' 857	14°27'149
3	40°41' 850	14°28'139
4	40°41' 723	14°27'844

5	40°41' 643	14°28'001
6	40°41' 785	14°28'247
7	40°41' 907	14°28'251

nella quale insistono gli specchi d'acqua in concessione alla ditta **“S. Ciro Società Cooperativa di lavoro”**, identificati nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un'estensione complessiva di mq. 73.342,05 (settantatremilatrecentoquarantadue/05) e compresi dalle seguenti coordinate geografiche:

Vertice	Latitudine Nord	Longitudine Est
6	40°41,810	14°28,040
7	40°41,753	14°27,912
12	40°41,673	14°28,068
13	40°41,730	14°28,196

Vertice	Latitudine Nord	Longitudine Est
08	40°41' 750	14°27' 905
09	40°41' 723	14°27' 844
10	40°41' 643	14°28' 001
11	40°41' 670	14°28' 061

- di incaricare la “S. Ciro Società Cooperativa di lavoro” di fornire mezzi e risorse umane a supporto dei controlli ufficiali svolti dall'A.S.L. Napoli 3 Sud;
- di stabilire che la classificazione formalizzata con il presente decreto ha durata triennale e che sarà cura delle ditte concessionarie presentare istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità, secondo le procedure previste dalla citata delibera di Giunta Regionale n. 229 del 31/5/2011;
- di incaricare la ditta “S. Ciro Società Cooperativa di lavoro” di trasmettere, per il tramite dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, eventuali aggiornamenti relativi a variazioni sulla concessione dello specchio d'acqua ed eventuali variazioni della titolarità della gestione di altre imprese di parti dello specchio d'acqua;
- che il prodotto raccolto, ad eccezione di particolari condizioni meteomarine, sarà sbarcato sulla banchina del molo di ponente del Porto di Castellammare di Stabia;
- di stabilire che l'intera area marina, in concessione a più ditte, è soggetta ai medesimi vincoli sanitari adottati in tutti i casi in cui il monitoraggio evidenzia non conformità che possano pregiudicare la sicurezza alimentare;
- di inviare il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 3 Sud, all'Autorità Portuale di Napoli, al Comune di Castellammare di Stabia (NA), alla Direzione Marittima di Napoli, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, all'A.R.P.A.C., alla ditta “S. Ciro Società Cooperativa di lavoro”, all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.), al Bollettino Ufficiale per la successiva pubblicazione.

Il Dirigente dell'U.O.D.
dott. Paolo Sarnelli